



COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

Tel. 0444.221645 - Fax 0444.221565 - email: ecologia@comune.vicenza.it

FOGLIO CONDIZIONI ESECUTIVE
per la realizzazione degli interventi di contenimento della popolazione dei
colombi di città nel Comune di Vicenza

Art. 1

La sottoscritta ditta accetta di esplicitare il servizio di contenimento della popolazione dei colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza così come specificato nei successivi articoli del presente foglio condizioni;

Art. 2

La ditta dovrà obbligatoriamente eseguire il contenimento numerico dei colombi attraverso le seguenti modalità operative:

1. individuazione delle aree critiche nel territorio comunale per eccessiva presenza di colombi di città in accordo con il personale addetto del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio;
2. installazione, nelle aree di cui al punto 1., di idonee voliere per la cattura di volatili dotate di meccanismo indolore di entrata e di non più uscita;
3. consegna di campioni degli animali catturati al Servizio Veterinario dell'ULSS 6 Vicenza, deputato al monitoraggio della situazione igienico - sanitaria, secondo i tempi e le modalità convenuti con gli organi di vigilanza medesimi;
4. raccolta degli animali catturati con le voliere con cadenza di 15 giorni per il periodo autunnale - invernale e di 10 giorni per il periodo primaverile - estivo;
5. pulizia e disinfezione del luogo di installazione della voliera ad ogni operazione di raccolta e svuotamento della stessa;
6. approvvigionamento di acqua e cibo in quantità idonea a permettere il sostentamento degli animali dal momento della cattura sino alla raccolta;
7. dopo la raccolta i colombi di città dovranno essere trasportati, ad esclusione degli esemplari di cui al punto 3., con automezzo autorizzato, ai fini del trasporto, dall'ULSS territorialmente competente, in idonee stalle di sosta (voliere di stabulazione) anche queste appositamente autorizzate dall'ULSS territorialmente competente. Sono fatte salve ulteriori disposizioni degli organi di vigilanza territorialmente competenti inerenti al trasporto ed alla stabulazione;
8. dalle stalle di sosta (voliere di stabulazione) i colombi catturati potranno essere destinati al conferimento presso allevamenti autorizzati, al conferimento autorizzato all'estero e/o al conferimento ad enti ed associazioni per il recupero dei rapaci in appositi centri provvisti delle necessarie autorizzazioni.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

9. l'eventuale soppressione di individui malati dovrà avvenire con sistema eutanasiato certificato da parte di un medico veterinario. Le carcasse degli animali dovranno essere smaltite nel rispetto delle normative vigenti. E' assolutamente vietata la soppressione di esemplari sani.

Tutte le operazioni sopra riportate dovranno avvenire con l'utilizzo di metodi che non comportino alcun maltrattamento degli animali, nel rispetto delle vigenti normative in materia, secondo modalità ed orari tali da non arrecare disturbo alla cittadinanza.

Art. 3

Al termine di ogni operazione di raccolta di cui al precedente articolo dovrà essere redatto, a cura della ditta, apposito modello riportante almeno le seguenti indicazioni:

1. estremi dell'intervento (indicazione della collocazione delle stazioni e data d'intervento);
2. numero di esemplari raccolti;
3. numero degli esemplari consegnati ai Servizi Veterinari;
4. modalità di trasporto e luogo di conferimento;
5. estremi del modello 4 "Dichiarazione di provenienza degli animali" necessaria per il trasporto degli stessi.

Art. 4

Alla fine del periodo oggetto di contratto, la ditta si impegna a fornire dettagliata relazione tecnica finale attestante le modalità seguite per l'intero intervento di contenimento, gli eventuali problemi affrontati, i risultati ottenuti. In ogni caso la relazione conterrà almeno:

1. numero complessivo degli esemplari raccolti ed indicazione del numero totale raccolto in ogni singola area individuata;
2. indicazione della destinazione finale adottata per gli individui sani raccolti;
3. numero degli esemplari soppressi con l'indicazione certificata della metodica utilizzata;
4. numero complessivo di esemplari consegnati ai Servizi Veterinari;
5. materiale fotografico attestante le modalità di esecuzione degli interventi con particolare riferimento alla raccolta ed al caricamento degli animali nei mezzi di trasporto.

Art. 5

Le voliere di cui all'art. 2 punto 2. del presente foglio condizioni dovranno essere in numero non inferiore a 4 e alla fine del periodo di stazionamento, che si concretizzerà con la normalizzazione della presenza dei colombi nella zona di influenza di ogni singola voliera, andranno smontate e reinstallate in altra area critica individuata su disposizione del personale addetto del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio. Nelle aree in cui risulti impossibile od inopportuno, a giudizio dei referenti comunali, installare le voliere, le stesse sono sostituite con apposite gabbie da ricavarsi in sottotetti od altri luoghi disponibili, ritenuti idonei allo scopo. Le voliere sono sempre spostate su semplice richiesta dei referenti comunali.

Art. 6

Il corrispettivo annuale dell'appalto è quello indicato sull'offerta di gara, ed è comprensivo di tutte le prestazioni di cui ai precedenti articoli.

Nessuna variazione del prezzo offerto potrà essere effettuata nell'arco della durata contrattuale.

La fatturazione sarà emessa con cadenza trimestrale per quattro rate. Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 7

La ditta, a copertura dei rischi derivanti dalla gestione dell'appalto, dovrà attivare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo per sinistro pari ad € 1.000.000,00 (un milione).

Art. 8

In caso di mancato intervento nei termini indicati nei suddetti articoli, sarà applicata una penale pari ad 1/5 del prezzo pattuito (IVA inclusa) ed escluse spese per la sicurezza.

Qualora l'appaltatore non provvedesse alle esecuzioni richieste con le prescritte scadenze è facoltà del Comune risolvere il Contratto, con raccomandata R.R., decorsi 15 gg. dalla scadenza del termine per effettuare il servizio.

Art. 9

Il presente contratto ha durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione.

Art. 10

In base all'art. 1 c. 13 della legge n. 135/2012, l'Amministrazione si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.